

COMUNE DI ROBECCO PAVESE

PROVINCIA DI PAVIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE **DEL CONSIGLIO COMUNALE N.11**

OGGETTO:

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF - CONFERMA ALIQUOTE 2015

L'anno duemilaquindici addi venticinque del mese di giugno alle ore ventuno e minuti zero nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

	Presente
Cognome e Nome	
. BIANCHI PIER LUIGI - Presidente	Sì
RAVETTA FABRIZIO - Consigliere	Sì No
. VILLANI ELENA - Consigliere	Sì No
BROCCHETTA CLAUDIA - Consigliere	No No
. FORLINI RENATO - Consigliere	Sì
DAGRADI ELENA - Consigliere QUAGLINI BARBARA - Consigliere	Si Si
FERRARA MAURO - Consigliere	No
10. PASSADORE MARCO - Consigliere 11. MAIOCCHI RAFFAELE - Consigliere	∫ Si
Totale Present	
Totale Assent	i:\4

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Signor UMBERTO FAZIA MERCADANTE il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor BIANCHI PIER LUIGI nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF. CONFERMA ALIQUOTE

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Richiamato l'art. 1, commi 1 e 2 del dIGS 28.9.1998, N.360, come modificato dall'art. 12 della legge 13.5.1999, n.133, che prevede:
- "1. È istituita, a decorrere dal 1° gennaio 1999, l'addizionale provinciale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.
- 2. Con uno o più decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'interno, da emanare entro il 15 dicembre, è stabilita l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale da applicare a partire dall'anno successivo [...].
- 3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.
 - 3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.
- 4. L'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta l'aliquota stabilita ai sensi dei commi 2 e 3 ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'articolo 165 del testo unico fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. L'addizionale è dovuta alla provincia e al comune nel quale il comtribuente ha il domicilio fiscale alla data L'addizionale è dovuta alla provincia e al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data l'addizionale dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa, per le parti spettanti. Il versamento del 1º gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa, per le parti spettanti. Il versamento dell'addizionale medesima è effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'acconto è stabilito nella misura del 30 per cento dell'addizionale ottenuta applicando le persone fisiche. L'acconto è stabilito nella misura del 30 per cento dell'addizionale ottenuta applicando le periodo del presente comma. Ai fini della determinazione dell'acconto, l'aliquota di cui al comma 3 e la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis sono assunte nella misura vigente nell'anno precedente, salvo che la pubblicazione della delibera sia effettuata entro il 31 dicembre precedente l'anno di riferimento";

Visto altresì il D.lgs. 14.03.2011, n. 23: "Disposizioni in materia di Federalismo Fiscale Municipale";

Visto altresi l'art. 1, comma 11, del D.L. 138/2011, convertito nella L. 148/2011, che dà ai Comuni la possibilità di istituire l'aliquota a partire dall'anno 2012, sancendo quanto segue: "La sospensione di cui all'articolo I, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge all'articolo I, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 dicembre 2010, n. 220, non si 24 luglio 2008, n. 126, confermata dall'articolo I, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, non si applica, a decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle applica, a decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle applica, a decorrere dall'anno 2012, sono fatte settembre 1998, n. 360. E' abrogato l'articolo 5 del decreto persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. E' abrogato l'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; sono fatte salve le deliberazioni dei comuni adottate nella vigenza del predetto articolo 5";

Richiamato l'art. 13, comma 16, del D.L. 06.12.2011, n. 201: "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", il quale recita che all'art. 1, comma 4, ultimo periodo del D.Lgs. 28.09.1998, n. 360, le parole "31 dicembre" sono sostituite dalle parole "20 dicembre". Il pagamento del tributo è effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'Irpef e l'acconto è stabilito nella misura del tributo è dell'addizionale ottenuta applicando le aliquote al reddito imponibile dell'anno precedente. Infatti, ai fini della determinazione dell'acconto, l'aliquota determinata e la soglia di esenzione sono assunte nella misura vigente nell'anno precedente, salvo che la pubblicazione della delibera sia effettuata entro il 20 dicembre precedente l'anno di riferimento;

Considerato che la pubblicazione a cui la norma si riferisce è quella sul sito informatico <u>www.finanze.it</u> che è peraltro essenziale ai fini dell'efficacia delle deliberazioni comunali;

Considerato che, per assicurare la razionalizzazione del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema è informato, i Comuni possono pertanto stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'Irpef differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale;

atteso che, ai sensi delle disposizioni di legge citate, l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0.8 punti percentuali;

Ritenuto, per l'anno 2015, di confermare l'aliquota del suddetto tributo nella misura del 0,5%

Vista la L. 23.12.2014, n. 190 (legge di stabilità 2015);

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento di Contabilità;

Visto il T.U.E.L., D.lgs. 267/2000;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica, contabile e di copertura finanziaria da parte dei Responsabili di servizio ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000, e dell'art. 151, comma 4, Digs. 267/2000, allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa;

unanimità di voti

DELIBERA

- 1. di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2. di confermare, per l'anno 2015, l'aliquota relativa all'addizionale comunale all'IRPEF del Comune di Robecco Pavese, nella misura fissa pari al 0,5%;
- 3. di trasmettere la presente ai responsabili del servizio interessato per opportuna conoscenza ed ai fini dell'adozione di tutti i provvedimenti attuativi derivanti dalla presente;
- 4. di provvedere, ai fini dell'efficacia della presente deliberazione, alla pubblicazione della stessa sull'apposito sito informatico www.finanze.it.

Ritenuto di dare immediata esecutività al presente provvedimento;

Visto l'art. 134, comma 4, TUEL;

Con voti unanimi e palesi;

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. DELIBERA

COMUNE DI ROBECCO PAVESE

PROV. DI PAVIA

Via San Nazzaro n. 18 TEL. 0383/84225 FAX 0383/891707 CF 00471900183

CONSIGLIO COMUNALE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

UFFICIO PROPONENTE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs n.267, per il seguito di competenza, si trasmette la proposta di deliberazione: "Addizionale Comunale all'IRPEF – conferma aliquote 2015."

Lì, 11.06.2015

RELAZIONE TECNICO - CONTABILE

Esaminati gli atti, esprime parere favorevole in ordine alla sua regolarità tecnico-contabile, nonché in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa dell'atto e del suo procedimento.

Li, 11.06.2015

IL RESP. DEL SER. FINANZIARIO Dr. Umberto Fazia Mercadante

II Sindaco F.to : BIANCHI PIER LUIGI

Il Segretario Comunale F.to: UMBERTO FAZIA MERCADANTE

F.10 . OWOLING TO A
ICATO DI PUBBLICAZIONE
ll'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto
II Segretario Comunale —— F.toUMBERTO FAZIA MERCADANTE
II Segretario Comunale UMBERTO FAZVA MERCADANTE HARAZIONE DI ESECUTIVITA'
A ESECUTIVA IN DATA 25-giu-2015
eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) ubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)